



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF183

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	RAVVEDIMENTO DEL 730 ENTRO IL 25 OTTOBRE
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MODELLO 730/2019
CIRCOLARE DEL	16/10/2019

Sintesi: è frequente l'ipotesi in cui il contribuente si accorga, dopo la stesura del modello 730, di errori o dimenticanze che incidono sull'imposta dovuta o sul credito spettante.

In tal caso è possibile presentare al Caf o professionista abilitato il 730 "integrativo". Le modalità per effettuare il ravvedimento variano a seconda l'integrazione della dichiarazione comporti:

1. un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata;
2. esclusivamente una modifica ai dati del sostituto d'imposta;
3. un minor credito o un maggior debito.

I contribuenti che hanno presentato il **mod. 730/2019** e si accorgono di aver commesso degli errori, possono provvedere alla sua correzione con modalità alternative.

La dichiarazione "**integrativa**":

- ✓ può essere presentata esclusivamente tramite CAF/intermediario abilitato (anche diverso da soggetto che ha eventualmente presentato il 730 originario, nel qual caso il contribuente non potrà limitarsi ad esibire la sola documentazione relativa alle modifiche)
- ✓ va sempre compilata in tutte le sue parti (inclusi dunque i dati correttamente indicati in origine).

La presentazione dell'integrativa non interrompe la liquidazione degli eventuali importi a credito indicati nel 730 originario..

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Qualora il contribuente si accorge che, in sede di compilazione del mod. 730/2019:

- non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione
- oppure i relativi dati sono stati esposti in modo errato

è possibile effettuare le dovute "correzioni" al modello seguendo modalità diverse a seconda che l'integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Il dichiarante deve valutare se l'integrazione della dichiarazione comporta, alternativamente:

- a) un **maggiore credito o un minor debito** (cd. "a favore"), oppure un'imposta invariata
- b) esclusivamente una **modifica ai dati del sostituto d'imposta**
- c) un **minor credito o un maggior debito** (cd. "a sfavore")

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Nell'ipotesi sub a), e cioè se dalla correzione degli errori/omissioni, alternativamente:

- emerge complessivamente (per tutte le imposte coinvolte) un minor debito o un maggior credito (es.: per oneri deducibili o detraibili non indicati nel 730 originario)
- non risulta alcuna variazione dell'imposta a debito o a credito (errori cd. "formali")

il contribuente può, a sua scelta, presentare:

- a) il **mod. 730 "integrativo" entro il prossimo 25/10/2019** (cod "1" nella casella del frontespizio), dando nuovo avvio ad una "nuova" procedura di rimborso per la differenza rispetto a quanto indicato nel mod. 730 originario
- b) il **mod. Redditi PF 2019 "integrativo a favore"**, utilizzando l'eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d'imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



730 CORRETTIVO NEI TERMINI: Se l'errore viene riscontrato prima del termine di invio del 730:

- si verte nell'ambito di una dichiarazione correttiva nei termini, per quanto il mod. 730 sia sprovvisto della relativa casella (a differenza del mod. Redditi)
- si consiglia, quindi, di barrare comunque la casella 730 integrativo (onde sostituire l'invio precedente), per quanto non sarà emesso un nuovo mod. 730/4 e il datore di lavoro procederà ad un unico rimborso..

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE

Se il contribuente omette di dichiarare alcuni redditi, o indica degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, facendo emergere complessivamente:

- un **minor credito**
- un **maggior debito**

dovrà necessariamente:

- presentare il mod. Redditi PF integrativo (non è possibile presentare un 730 integrativo)
- pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

RETTIFICHE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE			RETTIFICA A SFAVORE
730/2019 "INTEGRATIVO" (a favore)	REDDITI PF 2019 "CORRETTIVO NEI TERMINI"	REDDITI PF 2019 "INTEGRATIVO A FAVORE"	REDDITI PF 2019 "INTEGRATIVO" (a sfavore)
entro il 25/10/2019	entro il 02/12/2019	entro il 30/11/2020	ENTRO IL 30/11/2024
Il sostituto rimborsa il maggior credito/minor debito sulla scorta di un nuovo 730/4	il maggior credito/minor debito e' utilizzabile in compensazione in f24		<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazione "infedele": sanzione 90% (+ carenti vers. senza sanzione 30%)▪ Violazioni ex art. 36-ter: sanzione 30% (+ carenti vers. + sanzione tardivo vers.)
GRATUITO			Ammesso il ravvedimento operoso

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

La presentazione del 730 "integrativo" comporta l'invio di un "nuovo" modello di dichiarazione completo di tutte le sue parti, nel quale il contribuente dovrà:

- riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati
- compilare l'apposita casella "730 integrativo" presente nel Frontespizio.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Se dal 730 "integrativo" scaturisce **un minor debito ovvero un maggior credito** rispetto alla dichiarazione originaria, va compilata anche la sezione VII del quadro F (righe F9 e F10).

COMPILAZIONE CASELLA 730 INTEGRATIVO

Nella casella del Frontespizio "730 integrativo", si dovrà indicare, in base alla tipologia di errore che si intende correggere, uno dei 3 codici specificatamente previsti per l'integrazione.

"1" – INTEGRATIVA A FAVORE

Se il contribuente riscontra nel 730 presentato errori od omissioni la cui correzione comporta:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

- un **maggior credito**
- un **minor debito**
- un'imposta pari a quella determinata con il mod.730 "originario" (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte)

entro il prossimo 25/10, lo stesso può presentare:

- ✓ ad un CAF/professionista abilitato (anche se l'assistenza era stata prestata dal sostituto d'imposta).
- ✓ un "nuovo" modello 730, completo di tutte le sue parti
- ✓ indicando il **codice "1" nell'apposita casella del frontespizio**.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo	730 senza (vedere istruzioni)	Situazioni particolari	Codice Fiscale del Rappresentante o Tutore
	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Il contribuente deve esibire tutta la documentazione necessaria al Caf/professionista per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata.

L'"integrativa", tuttavia, non deve necessariamente essere presentata al CAF/professionista presso cui è stato presentato il modello "originario" (è possibile avvalersi di altro intermediario).

Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa:

stesso CAF/professionista dichiarazione originaria	è sufficiente esibire la sola documentazione relativa all'integrazione o correzione effettuata, necessaria per il controllo di conformità.
CAF/professionista diverso da dichiarazione originaria	è necessario esibire tutta la documentazione relativa la dichiarazione

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO

La presentazione del 730 integrativo:

- ➔ non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 originario (il sostituto prosegue nell'erogazione dei rimborsi spettanti/trattenuta delle somme dovute in base al 730-4 già ricevuto)
- ➔ il conguaglio scaturente dal 730 "integrativo" verrà effettuato dal sostituto d'imposta sulla retribuzione "erogata" nel mese di dicembre.

Esempio	<p>Il sig. Rossi ha presentato un 730/2019 dove risultava un credito Irpef di €. 300, regolarmente rimborsato nella busta paga del mese di luglio 2019. Accortosi di aver tralasciato un onere detraibile, presenta il 730 integrativo entro il 25/10/2019, dal quale si evince un ulteriore credito di €. 100 (credito complessivo pari a €. 400):</p> <ul style="list-style-type: none"> - il CAF/professionista abilitato consegna il prospetto di liquidazione (730-3 integrativo) e la copia della nuova dichiarazione entro il 10/11/2019, trasmettendo telematicamente i dati (730 integrativo e 740-4) - il datore di lavoro dovrà rimborsare tale maggior credito con la busta paga di novembre (erogata a dicembre 2019).
----------------	---

"2" – DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Se il contribuente si accorge di:

- non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio
- ovvero, di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un "nuovo" modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.

In tal caso, si rileva che:

- a) nell'apposita casella del frontespizio deve essere indicato il **codice "2"**
- b) la dichiarazione è integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre tutti gli altri dati dell'integrativa sono inalterati.

In presenza del codice “2”, quindi, tutti gli altri dati della dichiarazione integrativa devono essere identici a quelli della dichiarazione precedentemente presentata.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K
		2			
		CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE			

Al fine di consentire l'effettuazione dei conguagli a partire dalle prima retribuzione utile, l'integrativa va presentata al CAF/professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale per il 730 originario.

“3” – DATI DEL SOSTITUTO ERRATI CON INTEGRATIVA “A FAVORE”

Se il contribuente si accorge, nel contempo:

- di non aver fornito i dati necessari per la corretta identificazione del sostituto che effettuerà il conguaglio (ovvero di averli forniti in modo inesatto)
- di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione (dimenticanze e/o errori)

e l'integrazione e/o la rettifica degli stessi comportano un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata col 730 originario, può presentare entro il prossimo 25/10:

- ➔ un “nuovo” modello 730 per integrare e/o correggere tali dati
- ➔ indicando il **codice 3** nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Tale codice va, quindi, utilizzato anche quando, oltre a dover correggere errori di compilazione in uno o più quadri della dichiarazione originaria, “il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta” che deve effettuare il conguaglio in quanto anche i dati relativi a quest'ultimo sono stati erroneamente indicati nella dichiarazione originaria.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K
		3			
		CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE			



Conguaglio: se dalla integrativa scaturisce un debito d'imposta il sostituto provvederà ad effettuare il relativo conguaglio sulla retribuzione erogata in dicembre trattenendo anche gli interessi dello 0,4% mensile.

ERRORE/OMISSIONE	Cod.	SOGGETTO ABILITATO A PREDISPORRE IL MODELLO 730 INTEGRATIVO
Errori/omissioni a seguito dei quali emerge un minor debito/maggior credito o invarianza del debito/credito originario	“1”	CAF/professionista abilitato: <ul style="list-style-type: none"> • anche se diverso da quello che ha presentato il modello originario • anche se la dichiarazione originaria è stata presentata dal sostituto d'imposta
Errori/omissioni nei soli dati del sostituto d'imposta	“2”	Stesso CAF/professionista abilitato del 730 originario; un CAF/professionista abilitato qualsiasi se il 730 originario è stato presentato direttamente dal contribuente
Errori / omissioni a seguito dei quali emerge un minor debito/maggior credito o l'imposta è invariata + errori / omissioni nei dati relativi al sostituto	“3”	

LA COMPILAZIONE DELLA SEZ. VII QUADRO F

La compilazione dei rigi **F9 ed F10** del 730/2019 è riservata ai soli contribuenti che:

- presentano il 730 “integrativo” (maggior credito/minor debito o per correggere errori “formali”)
- hanno indicato il **codice “1”** nell’apposita casella presente nel frontespizio.

Nei rigi F9 e F10 vanno, quindi, esposti i seguenti dati:

Rigo	Indicazione
F9	Credito già rimborsato dal sostituto d’imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019 originario.
F10	Credito risultante dal Mod. 730-3/2019 della dichiarazione originaria che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione per il versamento di altre imposte (es: Imu).
Col. 1, 2, 3 e 4: in entrambi i casi, va indicato l’importo del credito rimborsato, rispettivamente, a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF, di cedolare secca sulle locazioni.	

Esempio

Se dal Mod.730-3/2019 (rigo 91, col. 4) “originario” è indicato un credito Irpef di €. 100 ma entro la data di presentazione del 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione per Imu è pari a €.60, occorre compilare il rigo F10 come segue

SEZIONE VII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO							
F9	Importi rimborsati	1	IRPEF	2	Addizionale Regionale all'IRPEF	3	Addizionale Comunale all'IRPEF
			.00		.00		Cedolare secca
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	1	Credito IRPEF	2	Credito Addizionale Regionale	3	Credito Addizionale Comunale
			60	.00	.00	.00	Credito cedolare secca
							.00

ADEMPIMENTI PER CAF E PROFESSIONISTI

La presentazione del 730 integrativo da parte del contribuente fa scattare una serie di adempimenti a carico dell’intermediario; in particolare, il CAF/professionista, entro il prossimo 10/11/2019:

✓	verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa
✓	effettua il nuovo calcolo delle imposte
✓	elabora un prospetto di liquidazione, il modello 730-3 integrativo, che rilascia al contribuente unitamente ad una copia della dichiarazione integrativa
✓	comunica il risultato contabile al sostituto d’imposta con il 730-4 integrativo, esponendo direttamente gli ulteriori importi che devono essere rimborsati al contribuente. Il sostituto effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di novembre 2019. In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima del mese di novembre il sostituto è comunque tenuto a rimborsare le somme con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti ad altri dipendenti nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da novembre
✓	invia telematicamente le dichiarazioni integrative all’Amministrazione finanziaria

Esempio

Dal modello 730/2019 del sig. Rossi emerge un debito di € 300,00 che il contribuente decide di rateizzare.

Il 25/10 viene presentato al CAF un 730 “integrativo” in quanto il contribuente si accorge di non aver contabilizzato una spesa medica; spetta un rimborso di € 80.

Il sig. Rossi è tenuto a versare tutte le rate derivanti dal precedente 730 (debito di € 300,00) e non può quindi “compensare” l’ultima rata con l’importo a credito emerso dal 730 integrativo che, diversamente, gli verrà rimborsata con la retribuzione del mese di dicembre.

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

VERIFICA CONFORMITA' DEI DATI

I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e, a tal fine, rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).



VISTO INFEDELE: nel caso in cui il Caf/professionista appone un visto di conformità infedele, questi è tenuto al pagamento di un importo corrispondente:

- alla somma di: imposta + interessi di mora + sanzione
- che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito dei controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73) sempreché l'infedeltà non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Pertanto, sia in caso di 730 "precompilato" che di 730 "normale", il professionista o il CAF, se si accorgono di aver commesso una violazione che potrebbe attivare il controllo formale nei loro confronti, possono fruire di una specifica forma di ravvedimento.

In particolare, se entro 10/11 il professionista/CAF che ha rilasciato il visto di conformità trasmette:

- una dichiarazione "rettificativa" del contribuente
- una comunicazione dei dati relativi alla "rettifica" (in caso di dissenso del contribuente alla rettifica)

la somma dovuta a titolo di responsabilità del professionista o del CAF è pari alla sola sanzione (di imposta e interessi risponde il contribuente).

Laddove il pagamento avvenga entro il 10 novembre, la sanzione è ridotta al 3,33% (1/9 di 30%).



Versamento sanzione: il professionista/CAF versa la sanzione indicando nell'F24 (RM 69/2015):

- il codice tributo "8925"
- i propri dati anagrafici
- il codice fiscale del contribuente
- il nuovo codice identificativo "73" (denominato "Contribuente").

Spirato il termine del 10 novembre, il ravvedimento pare non più fruibile.

Verrà dunque attivato il controllo formale nei confronti del professionista/CAF, che, ferma restando la propria responsabilità per imposte e interessi, potrà definire le sanzioni 2/3 (è infatti contemplata una forma di definizione dell'avviso bonario, simile a quella disciplinata dall'art. 3 DLgs.462/97).

LIMITAZIONE RESPONSABILITA' DI CAF/PROFESSIONISTI	
CONTRIBUENTE DOLOSO	la responsabilità è esclusa nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (es: è presentato un documento contraffatto per fruire di una detrazione d'imposta).
CORREZIONE DEGLI ERRORI	<p>Caf/professionisti abilitati che, dopo l'invio della dichiarazione, riscontrano errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvisare il contribuente • elaborare/trasmettere una dichiarazione "rettificativa", entro il 10/11. <p>Se il contribuente non intende presentare la "nuova dichiarazione", Caf o professionista possono comunque procedere ad effettuare una "comunicazione" all'Agenzia delle Entrate per indicare i dati "rettificati". In entrambi i casi, la responsabilità di CAF/professionisti è limitata all'importo corrispondente alla sola sanzione.</p>

PROSPETTI DI SINTESI

MODELLO 730 INTEGRATIVO	
PRESENTAZIONE AL CAF	Entro il prossimo 25/10 il contribuente può presentare al Caf o professionista abilitato il modello 730 "integrativo" qualora si sia accorto di errori nella dichiarazione. Se la correzione non incide sulla determinazione dell'imposta ovvero comporti una situazione favorevole al contribuente (maggior credito/minor debito) nel 730 integrativo dovrà essere indicato il cod. "1" nell'apposita casella del frontespizio
ERRORI	Se il contribuente riscontra errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria relativi la mancata indicazione del sostituto d'imposta occorre presentare "integrativa" indicando il codice 2 nella casella "730 integrativo". Detta dichiarazione viene integrata dei soli dati relativi al sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i rimanenti dati non subiscono alcuna variazione rispetto al modello originario
RISULTATO NON PERVENUTO	Qualora il contribuente in caso di integrativa "a favore" riscontri errori per i quali il risultato originario non sia pervenuto al sostituto che effettua il conguaglio, nella casella "730 integrativo" va indicato il codice "3". In tal caso, la correzione va apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la dichiarazione originaria.

SCADENZA	CONTRIBUENTE	CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO
25/10/2019	può presentare al CAF o al professionista abilitato il mod. 730 integrativo	
10/11/2019	Riceve dal Caf/professionista abilitato copia della dichiarazione integrativa ed il prospetto di liquidazione 730-3 integrativo	<ul style="list-style-type: none"> - verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa - effettua il calcolo delle imposte - consegna al contribuente copia della dichiarazione integrativa ed il prospetto di liquidazione mod.730-3 integrativo - comunica al sostituto d'imposta il risultato finale della dichiarazione - trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative

ERRORI/OMISSIONI DEL CONTRIBUENTE	TERMINE PER LA CORREZIONE	MODALITA'
CHE DETERMINANO: - MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO	02/12/2019	Mod. Redditi PF "correttivo nei termini" + effettuazione dei versamenti
	30/11/2024	Mod. Redditi PF integrativo "pro-fisco" + ravvedimento ed effettuazione dei versamenti
CHE DETERMINANO: - MAGGIOR CREDITO - MINOR DEBITO - IMPOSTE INVARIATE	02/12/2019	Mod. Redditi PF "correttivo nei termini"
	25/10/2019	Modello 730 "integrativo" (gratuito)
	30/11/2020	Mod. Redditi PF integrativo "a favore" del contribuente (gratuito)